



*Ministero dell' Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
Ufficio III - Distretto delle scuole, tempo e scuola  
Tecnologia per la didattica, Innovazione con qualità*

*“I MARTEDÌ DELL’INCLUSIONE”  
...SAPER SOSTENERE: CRESCERE COME  
INSEGNANTI DI SOSTEGNO*

Chiara Brescianini - Dirigente Tecnico -  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

17 ottobre 2023





*"APPUNTO, LO SO. DUNQUE: NOI VOGLIAMO SAPERE, PER ANDARE DOVE DOBBIAMO ANDARE, PER DOVE DOBBIAMO ANDARE? SA, È UNA SEMPLICE INFORMAZIONE..."*

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VQ0TVS9EGJ0](https://www.youtube.com/watch?v=VQ0TVS9EGJ0)

DA 1.02 A 2.04






# 1. UN PO' DI DATI...




# LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



**533 Istituzioni Scolastiche statali** attive nell'a.s. 2023/2024, di cui:

- 26 Direzioni Didattiche
- 311 Istituti Comprensivi
- 13 Scuole secondarie di I grado
- 171 Scuole secondarie di II grado

- 12 CPIA



**964 Istituzioni Scolastiche paritarie** attive nell'a.s. 2023/2024, di cui:

- 774 scuole dell'infanzia
- 77 scuole secondarie I grado
- 64 scuole primarie
- 49 scuole secondarie di II grado

Fonte dati: fact sheet Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna a.s. 2023/2024 <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/>

# GLI STUDENTI - SCUOLE STATALI

**Tabella 1 - Alunni totali e alunni con handicap (valori assoluti e variazione percentuale rispetto all'a.s. precedente). SCUOLA STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2023/24.**

Provincia	A.s. 2023/24		A.s. 2022/23		variazione % A.s. 2023/24 vs A.s. 2022/23	
	Alunni	di cui Alunni con handicap	Alunni	di cui Alunni con handicap	Alunni	di cui Alunni con handicap
Bologna	114.069	4.331	115.560	4.145	-1,29%	4,49%
Ferrara	38.232	1.861	38.462	1.815	-0,60%	2,53%
Forlì-Cesena	51.736	1.584	51.997	1.557	-0,50%	1,73%
Modena	93.017	3.976	93.669	3.721	-0,70%	6,85%
Parma	54.686	1.982	54.700	1.940	-0,03%	2,16%
Piacenza	35.716	1.424	35.374	1.355	0,97%	5,09%
Ravenna	45.272	2.024	45.887	1.924	-1,34%	5,20%
Reggio Emilia	62.568	2.934	63.364	2.785	-1,26%	5,35%
Rimini	40.973	1.796	41.378	1.737	-0,98%	3,40%
<b>Totale</b>	<b>536.269</b>	<b>21.912</b>	<b>540.391</b>	<b>20.979</b>	<b>-0,76%</b>	<b>4,45%</b>

Fonte Dati: Organico di fatto (dati aggiornati al 04/09/2023) per l'a.s. 2023/24; organico di fatto (dati definitivi) per l'a.s. 2022/23.

Fonte dati: fact sheet Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna a.s. 2023/2024: <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/>

# GLI STUDENTI CON DISABILITÀ - SCUOLE STATALI



**Tabella 3 - Totale alunni con handicap per grado di scuola. SCUOLA STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2023/24.**

<i>Provincia</i>	<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Scuola secondaria di I grado</i>	<i>Scuola secondaria di II grado</i>	<i>Totale alunni</i>
Bologna	233	1.568	1.099	1.431	4.331
Ferrara	96	619	428	718	1.861
Forlì-Cesena	110	581	394	499	1.584
Modena	247	1.455	965	1.309	3.976
Parma	98	734	475	675	1.982
Piacenza	92	502	389	441	1.424
Ravenna	145	793	475	611	2.024
Reggio Emilia	73	1.152	776	933	2.934
Rimini	119	734	463	480	1.796
<i>Totale</i>	<i>1.213</i>	<i>8.138</i>	<i>5.464</i>	<i>7.097</i>	<i>21.912</i>

Fonte Dati: Organico di fatto (dati aggiornati al 04/09/2023) per l'a.s. 2023/24.

Fonte dati: fact sheet Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna a.s. 2023/2024: <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/>

# STUDENTI E STUDENTI DISABILI - SCUOLA STATALE



Mettendo a confronto i dati relativi all'a.s. corrente con dell'a.s. 2022/2023 si rileva a livello regionale:

- una **riduzione percentuale dello 0,76%** degli studenti complessivi, con percentuali di riduzione che superano l'1% nelle province di Bologna, Ravenna e Reggio Emilia;
- un **incremento percentuale degli studenti con disabilità, pari al 4,45%**, con valori che raggiungono circa il 7% in provincia di Modena.

Fonte dati: fact sheet Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna a.s. 2023/2024: <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/>

# I DOCENTI - SCUOLA STATALE

Tabella 1 - Posti COMUNI e di SOSTEGNO del personale docente in Organico dell'autonomia.  
Emilia-Romagna. SCUOLA STATALE. A.s. 2023/24

Provincia	Posti Comuni[1]	Posti di sostegno[2]	Posti di sostegno in deroga	Totale
Bologna	10.236	1.602	1.129	12.967
Ferrara	3.422	643	442	4.507
Forlì	4.421	558	426	5.405
Modena	8.283	1.432	1.120	10.835
Parma	4.608	711	529	5.848
Piacenza	3.180	504	470	4.154
Ravenna	3.924	698	594	5.216
Reggio Emilia	5.625	1.063	856	7.544
Rimini	3.478	630	553	4.661
<b>Totale</b>	<b>47.177</b>	<b>7.841</b>	<b>6.119</b>	<b>61.137</b>


Fonte dati: Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.

[1] Comprensivi di posti derivanti da spezzoni

[2] Non comprensivi di deroghe

Nel corrente anno scolastico i **posti di sostegno**, compresi i posti in deroga, sono complessivamente **13.960**, pari a circa il **23%** dei complessivi posti docente

# Gli aspetti qualificanti dell'inclusione in Italia...



## COSA CAMBIA? D.L. VO 66/2017 E 96/2019

1. Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica
2. Alcune modifiche alla Legge 104/92
3. Profilo di funzionamento – ex DF + ex PdF
4. Il Progetto individuale (EE.LL.)
5. Il Piano Educativo individualizzato (scuola)
6. Il Piano per l'inclusione
7. Gruppi per l'inclusione
8. I Centri Territoriali di Supporto
9. Organico → Continuità didattica

Almeno 11 Decreti e Linee Guida attuativi da emanare  
Decorrenze



## I DECRETI ATTUATIVI "ATTESI": A CHE PUNTO SIAMO?

1. Art. 3.3: Regolamento criteri e parametri riparto organico ATA
2. Art. 3.4: Criteri per la definizione dei Profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale
3. Art. 3.5 bis: Accordo su interventi per garantire assistenza per l'autonomia servizi per il trasporto fruibilità degli spazi fisici
4. Art. 5.6: Linee guida su criteri, contenuti e modalità di certificazione della disabilità; criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento
5. Art. 7.2-ter – Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno – Modello PEI
6. Art. 9.7 Modalità di funzionamento del GIT, composizione, selezione nazionale dei componenti, monitoraggio, sede, durata.
7. Art. 9.11.2-bis Individuazione CTS



## I DECRETI ATTUATIVI "ATTESI": A CHE PUNTO SIAMO?

8. Art. 12.5 Piani di studio e modalità attuative e organizzative del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
9. Art. 15.4 Funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione???
10. Art. 15 bis.1 Misure di accompagnamento per:
  - a. iniziative formative personale scolastico,
  - b. attivazione progetti per istituzioni scolastiche,
  - c. composizione comitato per direzione e coordinamento misure di accompagnamento
11. Art. 16.2-bis Modalità di svolgimento del servizio per insegnanti di sostegno che svolgono attività di istruzione domiciliare
12. Art. 18.4 Modifica Regolamento Trattamento dati sensibili su stato disabilità alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti

The background features a vibrant, stylized illustration of numerous hands in various colors (purple, blue, green, orange, red) reaching upwards. In the center, a blue wheelchair symbol is integrated into the design. A single purple hand is visible at the top center, partially obscured by the text box. An orange circle is located in the bottom right corner.

**2) ILPIANO EDUCATIVO  
INDIVIDUALIZZATO: SENSO E MODALITÀ  
PER UN PEI SIGNIFICATIVO**

# Il Piano Educativo Individualizzato: tanti concetti..



# ... per un percorso di inclusione...

PAROLE CHIAVE



# IL PRIMO PASSO: CONOSCERE LA NORMATIVA...



Con il **D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal D.I. 1 agosto 2023, n. 153**, sono definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

L'adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento.



**Il Decreto  
interministeriale**

[VAI ALLA SEZIONE](#)



**Documenti di  
accompagnamento**

[VAI ALLA SEZIONE](#)



**Attività di formazione**

[VAI ALLA SEZIONE](#)



**FAQ**

[VAI ALLA SEZIONE](#)

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html>

**Sito web in fase di aggiornamento**



# QUALI NORME E QUALI MATERIALI? LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO...

- Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 (come modificato dal Decreto Interministeriale 153/2023)
- Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'art. 4 L. 5.2.1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno i cui all'art. 7 del D.gs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche
- Modello di PEI per la scuola dell'infanzia
- Modello di PEI per la scuola primaria
- Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado
- Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado
  
- Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento
- Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza

<https://www.istruzioneer.gov.it/2023/09/15/decreto-interministeriale-1-8-2023-153-pei/>



# I NUOVI MODELLI DI PEI TRA CONTINUITÀ E ATTUALIZZAZIONE

## La continuità

- PEI: uno strumento unitario nella scuola italiana
  - la prima definizione viene fornita all'interno dell'art. 5, comma 1 del DPR 24 febbraio 1994
  - *«Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione [...]»*

## Le novità

- Introduzione di **modelli unitari** differenziati per grado scolastico
  - Riferimento all'**ICF**, «Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute»
  - Idea di **“funzionamento”** - **“ambiente di apprendimento”**
  - Esame del **contesto** con individuazione di **barriere** e **facilitatori**
  - **Dimensioni**
  - Importante ruolo alla **co-partecipazione** e **corresponsabilità** (unitarietà di intenti)
- 

# LE NOVITÀ: DAGLI “ASSI” ....

Dalle Linee guida...

*Per oltre venticinque anni - a partire dal DPR 24 febbraio 1994 - gli insegnanti italiani hanno seguito un particolare modus operandi, **basandosi sull'individuazione di “Assi”**, attraverso cui l'esame della condizione del bambino e della bambina, già dalla Scuola dell'Infanzia, consentiva di articolare una conoscenza approfondita della persona nel suo sviluppo evolutivo, sulla quale costruire i successivi interventi.*

*Ai sensi del DPR 24 febbraio 1994, venivano individuati, nella Diagnosi funzionale, 7 “Assi”, a) **cognitivo**; b) **affettivo-relazionale**; c) **linguistico**; d) **sensoriale**; e) **motorio-prassico**; f) **neuropsicologico**; g) **dell'autonomia personale e sociale**, a cui si aggiungevano – nel Profilo Dinamico Funzionale – ulteriori due “Assi”: a) **comunicazionale**; b) **dell'apprendimento**.*

## ...ALLE “DIMENSIONI”

- 📖 Il Decreto 66/2017 individua esplicitamente una serie di “dimensioni” che divengono elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione da parte della “intera comunità scolastica” e, contestualmente, elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un “ambiente di apprendimento” che dia modo di soddisfare i “bisogni educativi individuati”.
- 📖 Nel nuovo modello di PEI le diverse dimensioni nelle quali si sviluppa l’attività della persona, in relazione allo sviluppo degli apprendimenti, nel senso sopra indicato, sono le seguenti:
  - A. Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione*
  - B. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio*
  - C. Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento*
  - D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento*

# LE QUATTRO DIMENSIONI DEL PEI (1)

<p>A. Dimensione della <b>relazione</b>, della interazione e della socializzazione</p>	<p>Fa riferimento sia alla <b>sfera affettivo relazionale</b> - considerando ad esempio l'area del sé, le variabili emotivo/affettive dell'interazione, la motivazione verso la relazione consapevole e l'apprendimento - sia alla <b>sfera dei rapporti sociali</b> con gli altri, con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento - considerando ad esempio la capacità di rispettare le regole del contesto, di giocare/studiare/lavorare insieme agli altri, di condividere l'impegno, i tempi e i risultati comuni</p>
<p>B. Dimensione della <b>comunicazione</b> e del <b>linguaggio</b></p>	<p>Fa riferimento alla <b>competenza linguistica</b>, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si considera anche la <b>dimensione comunicazionale</b>, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;</p>



## LE QUATTRO DIMENSIONI DEL PEI (2)

<p>C. Dimensione dell'<b>autonomia</b> e dell'orientamento</p>	<p>Fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni <b>motorio-prassica</b> (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e <b>sensoriale</b> (funzionalità visiva, uditiva, tattile)</p>
<p>D. Dimensione <b>cognitiva, neuropsicologica</b> e dell'<b>apprendimento</b></p>	<p>Fa riferimento alle <b>capacità mnesiche</b>, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle <b>strategie utilizzate per la risoluzione di compiti</b> propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla <b>capacità di integrare competenze diverse</b> per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.</p>





# 3) CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE



# IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO: LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (1)

## **Nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 - Comma 10**

*Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica **sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo** per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la **partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale**, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.*

# IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO: LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (2)

## **Il Decreto Interministeriale 182/2020** (come emendato dal Decreto Interministeriale 153/2023)

*Articolo 2 - Formulazione del Piano Educativo Individualizzato*

*1. Il PEI: a. è elaborato e approvato dal GLO[...]*

*Articolo 3 - Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione*

*1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.*

*2. **Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale**, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.*

*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.*

# IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO: LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (3)

## Dalle Linee guida

*La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo decreto sull'inclusione: il PEI è discusso, approvato e verificato da questo nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per un anno scolastico.*

*La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. **I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano ai lavori del GLO.***

*Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità». L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.*

# IN SINTESI...

Il **PEI** è definito e approvato dal **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione - GLO** (articoli 2 e 3 del D.I. 182/2020, come emendato dal Decreto Interministeriale 153/2023)

**Il GLO:**

- 📖 è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe; i docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
- 📖 è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

**Partecipano:**

- 📖 i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- 📖 le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità
- 📖 l'unità di valutazione multidisciplinare

# IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO: LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI (1)

**Nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 - Comma 11**

*All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.*

**Il Decreto Interministeriale 182/2020 (come emendato dal Decreto Interministeriale 153/2023)**

*Articolo 3 - Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione*

*4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione*

# IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO: LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI (2)

## Dalle Linee guida

### *Partecipazione delle studentesse e degli studenti*

*Come affermato al comma 11 del novellato articolo 15 della Legge 104 del 1992, nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, si avrà cura di sviluppare «processi decisionali supportati», ai sensi della stessa Convenzione ONU (CRPD). A seconda delle situazioni, l'effettiva possibilità di partecipare agli incontri può essere garantita anche considerando un percorso di autonomia e responsabilizzazione da sviluppare gradualmente, stimolando la consapevolezza, nella massima misura possibile, del diritto di autodeterminazione. Qualora si dovesse verificare un eventuale rifiuto a partecipare all'incontro per fattori personali o per altre motivazioni, sarebbe opportuno trovare altre modalità di coinvolgimento al fine di promuovere la massima partecipazione rispetto a una progettazione educativa rivolta a loro, considerando la prospettiva di autonomia della vita adulta e il principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che sancisce: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone».*


# IN SINTESI...

La partecipazione dello studente al GLO:

- 📖 **risponde al principio di autodeterminazione** sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- 📖 **è prevista per gli studenti con disabilità di scuola secondaria di II grado;**
- 📖 **ha lo scopo di consentire allo studente di esprimere i propri punti di vista** sul percorso di inclusione che lo riguarda e di offrire il proprio contributo nella definizione delle priorità

**La partecipazione dello studente è “obbligatoria”? Come rendere possibile la partecipazione degli studenti con condizione di maggiore gravità?**

**È la scuola che dovrà elaborare azioni di supporto** affinché lo studente possa partecipare ed esprimere il proprio punto di vista.



5) I TEMPI

## FUNZIONAMENTO DEL GLO

(D.I. 182/2020 - COME EMENDATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 153/2023 - ART. 4)

- 1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all'articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.**
2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo. [...]**
5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. [...]

# FUNZIONAMENTO DEL GLO (DALLE LINEE GUIDA)

*Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni:*

- 📅 **un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso.** Il limite temporale indicato dal Decreto («**di norma, non oltre il mese di ottobre**») dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Se ci sono le condizioni, **le istituzioni scolastiche si impegnano a definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione.** Si ricorda che l'espressione "in via definitiva" usata dal decreto ha lo scopo di distinguere il PEI redatto all'inizio dell'anno scolastico dal PEI redatto in via provvisoria di giugno, ma certamente il documento può essere modificato anche nel corso dell'anno scolastico in quanto rappresenta uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che appare necessario;*
- 📅 **incontri intermedi di verifica (almeno uno)** per «**accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni**» (comma 2, lettera h). Il numero di questi incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;*
- 📅 **un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno,** che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;*
- 📅 **solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista - sempre entro il mese di giugno - la convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria.***

# 6) IL PEI PROVVISORIO



# IL PEI PROVVISORIO (DAL DLGS 66/2017)

*Art. 7 Comma 2*

*Il PEI [...]*

*d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.*

***g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.***

# IL PEI PROVVISORIO

*Articolo 16 (DI 182) PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo*

***1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.***

***2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO. [...]***

***4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.***

# DOMANDE FREQUENTI...

**Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intende esattamente per neo iscritti?**

Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola nel mese di settembre per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma che non erano certificati e non avevano quindi un PEI già approvato.

**Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo deve essere fatto dal GLO della 3<sup>a</sup> media o della nuova scuola?**

Il PEI provvisorio è da formulare esclusivamente nei seguenti casi:

- 1- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'infanzia;
- 2- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia mai frequentato la scuola dell'Infanzia;
- 3- alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe delle scuole di ogni grado appena abbia ricevuto, dopo l'iscrizione o dopo l'inizio dell'anno scolastico, per la prima volta la certificazione di disabilità.

**Dunque, nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, il PEI provvisorio si deve formulare esclusivamente se l'alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato per la prima volta.**

# IL PEI PROVVISORIO: LE SEZIONI DA COMPILARE

## **Intestazione e composizione del GLO**

**Sezione 1** - Quadro informativo

**Sezione 2** - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento

**Sezione 4** - Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico

**Sezione 6** - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

**Sezione 12** (PEI provvisorio)



## Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)

Nome e Cognome	*specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO
1.	

### 1. Quadro informativo

Situazione familiare / descrizione dell'alunno/a A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO..... ..... ..... .....
--



## **2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento**

---

o, se non disponibile, dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo dinamico funzionale (ove compilato)

*Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi analizzate nel presente PEI*

---

---

---



#### 4. Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico

Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici

---

<b>a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:</b>
<b>b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:</b>
<b>c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:</b>
<b>d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:</b>

**Revisione a seguito di Verifica intermedia**

Data: \_\_\_\_\_

Specificare i punti oggetto di eventuale revisione	
--	--



## 6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

---

Osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno o dell'alunna e della classe

--

**Revisione a seguito di Verifica intermedia**

Data: \_\_\_\_\_

Specificare i punti oggetto di eventuale revisione	
--	--



## 12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo

[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica]

<p>Proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo</p> <p>- (Art. 7, lettera d) D.Lgs 66/2017)</p>	<p>Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate [Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativo-didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza .....</p> <p>.....</p>					
	<p>Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati</p>	<p>Assente</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Lieve</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Media</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Elevata</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Molto elevata</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo _____</p> <p>con la seguente motivazione:.....</p> <p>.....</p>					





# 7) IL PEI: DALLE DIMENSIONI ALL'OSSERVAZIONE



***“Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale, precisando per altro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete minime comuni”.***

DOCUMENTO FALCUCCI (1975)

# I PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'OSSERVAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ...

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari – 2018
- Linee pedagogiche per il sistema integrato «zerosei»

## Campi di esperienza

*«Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri»*

- Il sé e l'altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo



# OSSERVARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

**Dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia, settembre 2012**

*“L’osservazione nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione»*

**Dalle Linee pedagogiche 0-6**

*«è anche una postura, un atteggiamento che rende possibile il distanziamento equilibrato e la riflessione, orienta l’intervento professionale. L’osservazione è ascolto che viene registrato in varie forme e, per divenire criterio per l’azione, richiede una rilettura collegiale e un confronto all’interno del gruppo di lavoro per interpretarne i significati»*



## I PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'OSSERVAZIONE NELLE SCUOLE DEL I CICLO

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari – 2018
- LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, per il curricolo di Educazione Civica

Per ciò che concerne la **valutazione degli apprendimenti**:

- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
- ▣ DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- ▣ Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- ▣ Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, *“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”*



# LE DIMENSIONI DEL PEI E L'APPROCCIO ALLE DISCIPLINE

Dalle “Indicazioni Nazionali”...

*«La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo».*

*«Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.[...]. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. [...]. Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. [...]».*

**Finalità:** alfabetizzazione culturale e sociale – sviluppo della dimensione cognitiva, affettiva e relazionale - cittadinanza consapevole e responsabile

**Ambiente di apprendimento** - osservazione - analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte  
- prove di verifica - compiti autentici - ...

# LE DISCIPLINE NELLE SCUOLE DEL I CICLO

Le **Indicazioni Nazionali per il curriculum** fissano i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina:

- Italiano
- Lingua inglese (e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado)
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- Arte e immagine
- Educazione fisica
- Tecnologia

A queste discipline si aggiungono:

-  **Educazione Civica**, introdotta con la legge n. 92 del 2019;
-  **Religione cattolica** per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, o attività alternativa per chi non si avvale



# LE DIMENSIONI DEL PEI E LE DISCIPLINE NELLE SCUOLE DEL I CICLO

<b>A. DIMENSIONE DELLA RELAZIONE, DELLA INTERAZIONE E DELLA SOCIALIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- rapporto con gli altri nelle attività ludiche e nei momenti strutturati</li><li>- motivazione verso la relazione con i pari</li><li>- interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico</li><li>- motivazione all'apprendimento</li><li>- imparare ad imparare</li></ul>
<b>B. DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- comprensione del linguaggio orale e scritto</li><li>- produzione orale e scritta</li><li>- utilizzo del linguaggio verbale e/o di linguaggi alternativi o integrativi</li><li>- capacità di interagire per comunicare</li><li>- lettura e produzione di testi di diverso tipo</li><li>- uso e comprensione di diversi registri comunicativi</li></ul>
<b>C. DIMENSIONE DELL'AUTONOMIA, MOTORIO PRASSICA E SENSORIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sviluppo motorio globale e della coordinazione</li><li>- sviluppo della motricità fine</li><li>- sviluppo della dimensione sensoriale: funzionalità visiva, uditiva, tattile</li><li>- sviluppo e utilizzo di prassie semplici e complesse</li><li>- utilizzo del corpo come canale espressivo comunicativo</li></ul>
<b>D. DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- capacità di memorizzazione</li><li>- organizzazione spazio-temporale</li><li>- capacità di lettura, di calcolo, di decodifica di testi o di messaggi, di comprensione di nessi logici e di relazioni</li><li>- capacità di risolvere problemi</li><li>- costruzione di ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.</li></ul>

# I PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'OSSERVAZIONE NELLA SCUOLA DEL SECONDO CICLO

Indicazioni nazionali per i licei

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali

Linee guida per gli istituti professionali

**Per la valutazione:**

- Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze

# OSSERVARE NEL I E NEL II CICLO...

- **“osservare”**, diversamente da “vedere”, un verbo di percezione che non implica intenzione, è un **atto intenzionale**;
- **“osservare” è più di “guardare”**: con il “guardare” condivide l’intenzionalità, ma diversamente dal “guardare” cerca anche di “trattenere”, cioè, di registrare quanto visto;
- **osservare è un guardare mirato**, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante;
- **osservare è un registrare ciò che è rilevante** per uno specifico obiettivo;
- **osservare significa imparare a guardare intenzionalmente** in modo da poter “serbare” e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere;
- **osservare è indispensabile per ri-pensare le esperienze degli studenti nella collegialità del gruppo di lavoro**

# CHI/COSA OSSERVARE?

**Chi?** Il singolo bambino e studente nei momenti “liberi” e durante i diversi momenti disciplinari strutturati, il singolo bambino e studente nel gruppo durante i momenti ludici e ricreativi e nelle normali routines, il gruppo classe nei diversi contesti (aula, laboratorio, palestra, giardino...), un collega con lo studente o con più studenti

## **Cosa?**

- 📄 azione in rapporto all'autonomia e alla tipologia della situazione (nota o non nota)
- 📄 risorse mobilitate nella prassi quotidiana e nella risoluzione dei problemi;
  - 📄 relazioni, emozioni, racconto di vissuti;
  - 📄 spazi e contesti;
  - 📄 campo motorio-cognitivo-visivo e ludico;
  - 📄 competenza linguistica e comunicativa;
  - 📄 routines e abitudini.

# COME OSSERVARE? ALCUNI SUGGERIMENTI...

- 📖 Delimitare e circoscrivere il focus osservativo: cosa, chi osservo? come? quando? per quanto tempo? in quale contesto? perché?
- 📖 Prestare attenzione al contesto;
- 📖 Defamiliarizzare e prendere le distanze uscendo dalla propria cornice e “mettendo tra parentesi” le proprie convinzioni
- 📖 Descrivere gli eventi e i comportamenti senza “incasellarli” in categorie predefinite e non fare “diagnosi”, non «esagerare» con checklist, griglie e non «perdersi negli strumenti»;
- 📖 Produzione di un “testo” descrittivo: diario, griglia, video, registrazione, fotografia...;
- 📖 Riportare in una prima parte la descrizione degli avvenimenti e separatamente il vissuto emotivo dell’osservatore: descrizione oggettiva-soggettiva;
- 📖 Abbassare la soglia della soggettività insita nell’osservazione preferendo l’uso di un linguaggio denotativo e descrittivo, puntuale, riferito a situazioni precise (non generico) e il più possibile esente da giudizi
- 📖 Prevedere momenti di bilancio critico per valutare i cambiamenti intercorsi per effetto degli interventi operati e degli apprendimenti degli studenti

# 8) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: FRA BARRIERE E FACILITATORI

# BARRIERE, FACILITATORI E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (1)

## **DLgs 66/2017 art. 7 Comma 2**

Il PEI [..]

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, **avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c) **individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie**, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati

# BARRIERE, FACILITATORI E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (2)

## Dal Decreto Interministeriale 182/2020 (come emendato dal Decreto Interministeriale 153/2023)

### *Articolo 9 - Ambiente di apprendimento inclusivo*

*1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.*

*2. Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.*

*3. A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di "processi decisionali supportati", ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).*

# BARRIERE, FACILITATORI E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (3)

## Dalle Linee guida

*Dal Profilo di Funzionamento è possibile evincere quali sono i fattori contestuali che condizionano il funzionamento. Tuttavia, pur in assenza del Profilo di Funzionamento, è possibile effettuare osservazioni sul contesto, tenendo anche conto della prospettiva bio-psico-sociale, al fine di identificare barriere e facilitatori da considerare per mettere in atto interventi efficaci. [...]*

*La fase dell'osservazione del contesto è fondamentale al fine di realizzare un ambiente di apprendimento realmente inclusivo. L'individuazione di barriere e facilitatori deve essere orientata, altresì, a **considerare con particolare attenzione gli atteggiamenti**. Se rispetto all'ambiente fisico, nel contesto scolastico, può risultare più semplice identificare problematiche legate all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di supporto (ad esempio barriere architettoniche, locali eccessivamente rumorosi, carenza di tecnologie specifiche, mancanza di supporti per l'autonomia personale etc.), **l'osservazione del contesto sociale richiede di considerare le relazioni con insegnanti e adulti di riferimento e con il gruppo dei pari, valutando l'influenza, positiva o negativa, che questi rapporti possono avere**. Gli atteggiamenti rilevabili nel contesto scolastico potrebbero risultare un dato particolarmente significativo in alcuni casi specifici, in particolare in presenza di comportamenti problematici che potrebbero portare ad atteggiamenti di rifiuto e di emarginazione.*

# LA SEZIONE 6 DEL PEI

## **6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori**

---

Osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica del bambino o della bambina e della sezione

--

**Revisione a seguito di Verifica intermedia**

Data: \_\_\_\_\_

Specificare i punti oggetto di eventuale revisione	
--	--



# LA SEZIONE 7 DEL PEI

## **7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo**

Tenendo conto di quanto definito nelle Sezioni 5 e 6, descrivere gli interventi previsti sul contesto e sull'ambiente di apprendimento.

--

### **Revisione a seguito di Verifica intermedia**

Data: \_\_\_\_\_

Specificare i punti oggetto di eventuale revisione	
--	--

### **Verifica conclusiva degli esiti**

Data: \_\_\_\_\_

Con verifica dei risultati conseguiti e valutazione sull'efficacia di interventi, strategie e strumenti	
---	--





## 9) IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



DIRIGENTE  
SCOLASTICO =  
COSTRUTTORE DI  
COMUNITÀ



# Il Dirigente Scolastico: garante dell'inclusione...

- Nelle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità dell'agosto 2009 si afferma che *«...il dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa, che viene progettata e attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità»*.
- Nello stesso documento, si fa presente che **l'inclusione scolastica** è un **valore fondativo**, un assunto culturale, **che richiede una vigorosa leadership gestionale e relazionale da parte del DS, figura chiave per la costruzione di un sistema inclusivo.**



## ... e responsabile dell'organizzazione

- Il Dirigente Scolastico è **responsabile dell'organizzazione**, dell'inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel PEI.
- La responsabilità organizzativa comprende:
  - l'**assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi**
  - la **definizione degli orari**
  - la **pianificazione degli incontri di progettazione**
  - la **gestione di tutta la documentazione formale**
  - il **coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.**



A group of colorful 3D human figures in various colors (red, blue, purple, yellow, orange, green, dark blue, dark red) arranged in a circle, holding hands. The figures are stylized and have a slight shadow. The text is centered over a white rectangular background.

10) IL PEI: EVOLUZIONE NORMATIVA  
E ULTIME NOVITÀ...



# SENTENZE...

- Con **sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021**, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1)
- La **sentenza n. 3196 del 15/3/2022** della VII Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 26 aprile 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, riformando la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 che annullava il D.I. n. 182/20 e i relativi allegati.
- Con tale Sentenza **hanno riacquistano, quindi, efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati**, ovvero:
  - i modelli di PEI per Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;
  - le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
  - la Scheda C e la Tabella C1.

## ...E NUOVE INDICAZIONI NORMATIVE...

- Con il **Decreto Interministeriale 1 agosto 2023 n. 153** relativo a “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”, sono state apportate disposizioni correttive al Decreto Interministeriale del 29.12.2020 n. 182 e i relativi allegati.

# Quali modifiche?

# Sinossi...

Decreto Interministeriale 182/2020	Decreto Interministeriale 153/2023
<p><b>*Art. 1 Oggetto e definizioni</b></p> <p>1. Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.</p> <p>2. Al presente decreto sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:</p> <p>a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;  b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;  c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;  d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;  e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del <a href="#">D.Lgs. 66/2017</a> e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;  f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;  g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.</p> <p>3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:</p> <p>a. alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  b. legge 104/1992: la legge 5 febbraio 1992, n. 104;  c. <a href="#">D.Lgs. 66/2017</a>: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;  d. PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5 della <a href="#">legge 104/1992</a>;  e. GIT: i gruppi per l'inclusione territoriale;  f. GLI: il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del <a href="#">D.Lgs. 66/2017</a>;  g. GL: il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8 del <a href="#">D.Lgs. 66/2017</a>;  h. OMS: organizzazione mondiale della sanità;  i. ICF: international classification of functioning;  j. ASL: Azienda sanitaria locale;  k. UMI: Unità multidisciplinare di valutazione."</p>	<p><b>*Art. 1 Oggetto e definizioni</b></p> <p>1. Il presente decreto modifica il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:</p> <p>a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;  b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;  c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;  d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;  e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del <a href="#">D.Lgs. 66/2017</a> e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;  f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;  g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1."</p>

(rif. Nota USR-ER 15.9.2023, prot. n. 25178, e allegati, che illustra gli articoli del D.I. 182/2020 oggetto di modifica da parte del D.I. 153/2023; [tabella sinottica](#) per una più agevole lettura del combinato disposto D.I. 182/20 e D.I. 153/23

## **\*Articolo 2 Formulazione del Piano Educativo Individualizzato**

### **1. il PEI:**

- a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;
- b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017;
- d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;
- g. garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs 66/2017.\*



### **"Articolo 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione**

1. Il GLO è composto dai tegm dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegata. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o dei tegm dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.
8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."

### **"Articolo 2 Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

1. All'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 5, le parole «ove esistente, lo psicopedagogo ovvero» sono soppresse;
  - b) al comma 7, le parole «psico-pedagogici e di orientamento» sono sostituite dalle seguenti: «psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica»."

**"Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione**

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all'articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
7. Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
10. I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), Regolamento UE n. 2016/679)."

**"Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici.
2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.
3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale."

**"Articolo 3 Modificazioni all'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

1. All'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, le parole «in orario scolastico» sono soppresse;
  - b) al comma 11, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10»."



***"Articolo 6 Raccordo del PEI con il Progetto Individuale***

- 1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.*
- 2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.*
- 3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto."*

***"Articolo 7 Quadro informativo***

- 1. Il modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità.*
- 2. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui."*



**"Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico**

1. Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno.

2. L'osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe - e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

a. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;

b. la dimensione della comunicazione e del linguaggio, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;

c. la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento, che fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);

d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli

stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:

a. obiettivi ed esiti attesi;

b. interventi didattici e metodologici, articolati in:

i. attività;

ii. strategie e strumenti."

**"Articolo 4 Modificazioni all'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

1. All'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera d), dopo le parole «risoluzione di compiti», sono aggiunte le seguenti: «e – a partire dalla scuola primaria -»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. I "Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, come di seguito riportato:

Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento	PEI-Piano Educativo Individualizzato
<i>Dominio</i>	<i>Dimensione</i>
Apprendimento	Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento
Comunicazione	Comunicazione / Linguaggio
Relazioni e Socializzazione	Relazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia Personale e Sociale	Autonomia/Orientamento

***"Articolo 9 Ambiente di apprendimento inclusivo***

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.*
- 2. Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.*
- 3. A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di "processi decisionali supportati", ai sensi della Convenzione ONU (CRPD)."*

***"Articolo 5 Modificazione all'articolo 9 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182***

- 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «nel contesto scolastico», sono aggiunte le seguenti: «- fisico, organizzativo, relazionale -»."*



<p><b>*Articolo 10 Curricolo dell'alunno</b></p> <p>1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.</p> <p>2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicata:</p> <p>a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;</p> <p>b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;</p> <p>c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;</p> <p>d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.</p> <p>3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:</p> <p>a. percorso ordinario;</p> <p>b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);</p> <p>c. percorso differenziato.</p> <p>4. Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adattati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.</p> <p>5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero dei team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente."</p>	<p><b>*Articolo 6 Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>1. All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espresso per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi."</p> <p>b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;</p> <p>c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -»."</p>
	<p><b>*Articolo 7 Articolo 10 bis aggiunto al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>1. Dopo l'art. 10 è aggiunto l'art. 10 bis rubricato "Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado" che così dispone: Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:</p> <p>a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;</p> <p>b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza."</p>



<p><b><i>“Articolo 11 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento</i></b></p> <p><i>1. Il PEI definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.”</i></p>	
<p><b><i>“Articolo 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza</i></b></p> <p><i>1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).</i></p> <p><i>2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell’autonomia (cura di sé, menso e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.”</i></p>	<p><b><i>“Articolo 8 Modificazione all’articolo 12 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</i></b></p> <p><i>1. All’articolo 12, comma 2, le parole «privi della vista, privi dell’udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive».”</i></p>

***"Articolo 13 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse***

- 1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell'alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base;*
- 2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:*
- a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;*
  - b. la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;*
  - c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;*
  - d. le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione;*
  - e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;*
  - f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;*
  - g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;*
  - h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;*
  - i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;*
  - j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI."*

***"Articolo 14 Certificazione delle competenze***

- 1. Per quanto concerne la Certificazione delle competenze il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro."*

***"Articolo 9 Modificazione all'articolo 13 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182***

- 1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole «su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari».*
- 2. All'art. 13, comma 2, lettera a), dopo la parola "continuativo" è aggiunta la frase «– per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -»."*

### ***"Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse***

- 1. In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.*
- 2. Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.*
- 3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 66/2017, il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo. In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. 66/2017 da sancire in sede di Conferenza Unificata, per l'anno scolastico successivo, specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenute necessarie, al fine di permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.*
- 4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno con disabilità da e verso la scuola."*

<p><b>*Articolo 16 PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo</b></p> <p>1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.</p> <p>2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.</p> <p>3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:</p> <p>a. Intestazione e composizione del GLO;</p> <p>b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;</p> <p>c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;</p> <p>d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;</p> <p>e. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;</p> <p>f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.</p> <p>4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del <u>D.Lgs. 66/2017</u>, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15."</p>	
<p><b>*Articolo 17 Esame della documentazione</b></p> <p>1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.</p> <p>2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.</p> <p>3. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione."</p>	



**"Articolo 18 Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno"**

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento", secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei range e dell'entità delle difficoltà indicati nella

Tabella di cui all'Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all'Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:

- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

5. Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017."

**"Articolo 10 Modificazioni all'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182"**

1. All'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole «del relativo "debito di funzionamento"» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi "supporti al funzionamento"»;
- al comma 2, dopo le parole «dell'alunno indicate nel», sono aggiunte le seguenti: «Verbale di accertamento e/o nel»."

<p><b>"Articolo 19 Modello di Piano Educativo Individualizzato"</b></p> <p>1. I modelli di cui all'articolo 1, comma 2 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO.</p> <p>2. I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali."</p>	<p><b>"Articolo 11 Modificazione all'articolo 19 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182"</b></p> <p>1. All'articolo 19, comma 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «di apposite credenziali», sono aggiunte le seguenti: «, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo»."</p>
<p><b>"Articolo 20 Linee guida"</b></p> <p>1. È adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all'Allegato B, quale parte integrante del presente decreto."</p>	<p><b>"Articolo 12 Modificazione all'articolo 20 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182"</b></p> <p>1. Al comma 1, prima delle parole «è adottato», sono inserite le seguenti: «Al fine di agevolare la redazione dei PEI,»."</p>
	<p><b>"Articolo 13 Modificazioni agli allegati al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182"</b></p> <p>1. Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all'articolo 1, sono modificati secondo quanto riportato negli allegati al presente decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per costituire parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;</li> <li>b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;</li> <li>c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;</li> <li>d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;</li> <li>e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;</li> <li>f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;</li> <li>g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1."</li> </ul>

**"Articolo 21 Norme transitorie**

1. I modelli di PEI, di cui all'articolo 19, sono adottati, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 66/2017, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione.
2. Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.
3. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale.
4. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.
5. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 è costituito, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato Tecnico con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze."

**"Articolo 14 Modificazione all'articolo 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

1. All'art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato." "



# LE ULTIMISSIME NOVITÀ

Nota MIM 5 ottobre 2023, prot. n. 4179 - pubblicata con nota USR ER 17 ottobre 2023, prot. 28494 - recante in oggetto “Indicazioni operative per la redazione del PEI - a.s. 2023/2024.”, che illustra, in sintesi, i principali passaggi del D.I. 153/2023 e le principali modifiche apportate dal D.I. 153/2023

<https://www.istruzioneer.gov.it/2023/10/17/indicazioni-operative-per-la-redazione-del-pei-a-s-2023-2024/>

An illustration of a diverse group of stylized human figures holding hands in a circle. The figures are rendered in various colors and some are using wheelchairs or crutches, symbolizing inclusivity and support. The background is white with a soft shadow effect.

## 11) COME PROCEDERE PER LA COMPILAZIONE DEL PEI?



# I MODELLI DA UTILIZZARE...

Utilizzare i  
modelli  
nazionali  
vigenti !

## Decreto interministeriale 1.8.2023/153 – PEI alunni con disabilità

📅 15 Settembre 2023

Si pubblicano

– nota Direttore Generale USRER 15.9.2023 n. 25178 ed allegati

- D.I. 153/2023
- Tabella sinottica D.I. 182/2020 e D.I. 153/2023
- Modello PEI scuola infanzia All. A1;
- Modello PEI scuola primaria All. A2;
- Modello PEI scuola secondaria di 1° grado All. A3;
- Modello PEI scuola secondaria di 2° grado All. A4;
- Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'art. 4 L. 5.2.1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno i cui all'art. 7 del D.gs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – All. B;
- Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – All. C;
- Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – All. C1.

Sito MIM D.I. 153/2023

m\_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025178.15-09-2023

All nota USRER 15.9.23 n 25178 Tabella sinottica

Modelli PEI Word

Rif.: <https://www.istruzioneer.gov.it/2023/09/15/decreto-interministeriale-1-8-2023-153-pei/>

# A QUALI DOCUMENTI “SANITARI” E/O “CLINICI” RIFERIRSI PER LA REDAZIONE DEL PEI? (1)

- Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs.n. 66/17, nel mese di novembre 2022 è stato adottato il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le disabilità, di definizione delle **Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva** ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.
- **Queste Linee Guida**, predisposte da apposito Gruppo di lavoro istituito con DM 13 luglio 2018, al fine di dare attuazione a quanto previsto all’articolo 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 66/2017, **non trovano, ad oggi, piena attuazione per ciò che concerne le modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento.**



# A QUALI DOCUMENTI RIFERIRSI PER LA REDAZIONE DEL PEI? (2)

- Quindi per l'acquisizione delle informazioni per la redazione del PEI continuerà a farsi riferimento ai consueti documenti:
  - **A) Certificato per l'integrazione scolastica,**
  - **B) Diagnosi funzionale,**
  - **C) Profilo dinamico funzionale.**

Riferimenti:

## **D.I. 182/2020:**

Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici.
2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.
3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, **le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.**

## COME COMPILARE IL PEI?

- La compilazione dei PEI, per le scuole statali, potrà avvenire in forma cartacea oppure, in alternativa, mediante compilazione informatica, avvalendosi della piattaforma nazionale dedicata, mediante accesso alla partizione separata dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti presente sul sistema SIDI, **a carattere sperimentale e non obbligatorio** in via di prima applicazione.
- Le scuole paritarie procederanno invece con la compilazione dei Pei in forma cartacea. Sono infatti in corso interlocuzioni con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, per valutare la fattibilità dell'estensione alle medesime dell'utilizzo della predetta piattaforma.

(Riferimenti: nota USR-ER 23 giugno 2023, prot. n. 16282, consultabile al seguente link <https://www.istruzioneer.gov.it/2023/06/23/redazione-del-piano-educativo-individualizzato-pei/>)

**12) PER SOSTENERCI...**



# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...


I referenti per l'inclusione presso gli Uffici di Ambito Territoriale

- <https://www.istruzioneer.gov.it/chi-siamo/uffici-territoriali/>  
**Sito Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,**  
<http://istruzioneer.gov.it>, alla pagina “Didattica e ambienti di apprendimento per l'integrazione scolastica”, al seguente link: <https://www.istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/>

## *Tecnologie per l'inclusione*

- Servizio Marconi TSI <https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/>
- Scuole sedi di Centro Territoriale di Supporto: la mappa è disponibile al [link diretto](#); al seguente [link](#) sono reperibili materiali e documenti utili, nonché la presentazione dei principali servizi che le scuole sedi di CTS realizzano a livello territoriale.

# I REFERENTI PER L'INCLUSIONE PRESSO GLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE



Link: <http://goo.gl/wKfXfv>

## LE SCUOLE SEDI DI CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO – ER



Link: <http://cts.istruzioneer.it/#>



# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

## ○ *Azioni formative per l'inclusione*

Percorso formativo “*I martedì dell'inclusione*” a.s.2022-2023

## ○ Materiali sul sito [www.istruzioneer.gov.it](http://www.istruzioneer.gov.it)

Seminari “*Comunicare con la CAA*”:

- prima edizione a.s. 2020/2021: presentazione dei “*Racconti in CAA*”, pubblicazioni in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) che l'Ufficio Scolastico Regionale ha realizzato, con la collaborazione del Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Bologna e dell'Istituto Comprensivo di Ozzano Emilia. [Link](#)

PUBBLICAZIONI <https://www.istruzioneer.gov.it/media/pubblicazioni/>

- Attività di formazione su “*Inclusione e nuovo PEI*”, curata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'a.s. 2020/2021: materiali consultabili al [link](#).

# INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE: DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI...



The screenshot shows the website of the Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, part of the Ministero dell'Istruzione. The page is titled "Didattica e ambienti di apprendimento per l'integrazione scolastica". A navigation menu is visible at the top, and a dropdown menu for "Siti tematici" is open, listing various resources. The main content area includes a sub-header "Didattica e ambienti di apprendimento per l'integrazione scolastica" and a paragraph of text.

**Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna**  
Ministero dell'Istruzione

Cerca nel sito Search

Home Chi siamo Dove siamo Contatti - URP Dati Media Siti tematici Amministrazione trasparente

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna > Didattica e ambienti di apprendimento per l'integrazione scolastica

## Didattica e ambienti di apprendimento per l'integrazione scolastica

Referenti per l'integrazione presso gli Uffici di Ambito Territoriale - MAPPA

*Come l'improbabile governa la scuola*

L'espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". L'utilizzo dell'acronimo BES, nella citata Direttiva, indicava una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.

Siti tematici:

- Servizio Marconi TSI
- Centri Territoriali di Supporto
- Cyberbullismo
- Menu BES
- Alunni con disabilità - L.104/92
  - Disturbi Specifici di Apprendimento
  - Adozioni e affidi
  - Alunni stranieri, nomadi, migranti
  - Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
  - Dati e statistiche
  - Norme nazionali e regionali
  - Archivio BES
  - Pagina disabilità (MIUR)

<https://www.istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/>

# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

- Nella sezione “Dati” del sito del sito istituzionale <http://istruzioneer.gov.it>, al link diretto: <https://www.istruzioneer.gov.it/dati/>, sono disponibili report ed elaborazioni inerenti i principali dati di funzionamento del sistema scolastico emiliano-romagnolo; aggiornamenti, *report* e i materiali sul tema dell’inclusione sono disponibili alla pagina [Didattica e ambienti di apprendimento per l’integrazione scolastica](#)
- Percorso formativo “*La cassetta degli attrezzi dei docenti*”, rivolto, in particolare, ai docenti impegnati su posto di sostegno e privi di titolo di specializzazione:
  - prima edizione a.s. 2018/2019: [link](#) ai materiali;
  - seconda edizione a.s. 2019/2020: [link](#) ai materiali.

Seminario regionale “*Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola*”, tenutosi il 7 novembre 2017. [link](#).

MATERIALI LIBERAMENTE SCARICABILI DA SITO USR ER

<https://drive.google.com/file/d/1weaLRmyOROUtTo7XIXFIYc0Ef-DRiKkt/view>



[https://drive.google.com/file/d/1VM4dcPICLWCziHnXU02CXU-gr\\_RhaGzl/view](https://drive.google.com/file/d/1VM4dcPICLWCziHnXU02CXU-gr_RhaGzl/view)



MATERIALI LIBERAMENTE SCARICABILI DA SITO USR ER

[https://drive.google.com/file/d/15752a5qq1pf0Y0sa8xJTngL\\_Iodp1NnF/view](https://drive.google.com/file/d/15752a5qq1pf0Y0sa8xJTngL_Iodp1NnF/view)

*Storia di un astronauta che voleva  
passeggiare nello spazio*

Racconto in CAA



<https://drive.google.com/file/d/1tKtXpGa1tKxaeIaz0KvqtqLbj4nuvg24/view>

*Pino e il suo palloncino*

Racconto in CAA



# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

## ***Materiali Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna***

- Pubblicazioni nella rivista *on line* “*Studi e Documenti*”:
- “*Focus sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'Esame*” nella rivista *on line* “*Studi e Documenti*” (n. 38, marzo 2023);
- “*Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30.12.2020, n. 178 – D.M. 188 del 21.06.2021 - Esiti del percorso regionale*” (n. 35, settembre 2022);
- “*DIES OPERA SCHOLAE: risorse per l'integrazione dell'handicap nelle scuole dell'Emilia-Romagna*” (n. 22, settembre 2018)

## ***Report:***

- “*Alunni certificati L.104/92 art.3 nelle scuole dell'Emilia-Romagna. 15 anni di dati*”;
- “*Alunni certificati L.104/92 art.3 nelle scuole dell'Emilia-Romagna. 20 anni di dati*”

# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

- Con particolare riferimento alla tematica dell'autismo:
- La Comunicazione Aumentativa Alternativa a scuola. Numero 32, marzo 2021
- Quaderni Autismo n. 6 – Aspetti della comunicazione e del linguaggio negli allievi con autismo: la comunicazione funzionale Numero 31, dicembre 2020;
- Quaderni Autismo n. 5 – Programmare la transizione alla vita adulta per un adolescente con autismo; Numero 30, settembre 2020;
- Quaderni Autismo n. 4 – Sviluppo delle funzioni esecutive e di controllo in allievi con disturbi dello spettro autistico; Numero 27, dicembre 2019;
- Quaderni Autismo n. 3 – Piano Educativo Individualizzato per un alunno con autismo: definizione degli obiettivi operativi, Numero 26, settembre 2019;
- Quaderni Autismo n. 2 – Osservazione di un alunno con autismo e definizione della baseline (situazione di partenza), Numero 25, giugno 2019;
- Quaderni Autismo n. 1 – Suggerimenti didattici per l'osservazione delle modalità percettive in un alunno con autismo, Numero 23, dicembre 2018;

## ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

- “Ragazzi in viaggio: la scuola e i minori stranieri non accompagnati”, incentrato sul tema dei minori stranieri non accompagnati (n. 14, settembre 2016);
- “L’integrazione scolastica in Emilia-Romagna, tra paradossi e nuovi scenari” (n. 6, marzo 2013)
- Pubblicazioni edite a stampa:
  - “Sguardi simmetrici - Ragazzi che arrivano da lontano nelle scuole dell’Emilia-Romagna”, volume incentrato sul tema dell’inclusione degli studenti con nazionalità non italiana.

# ALCUNI SPUNTI E SUGGERIMENTI...

**Riflettere sull'inclusione:** l'adozione del nuovo modello di PEI impone di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione per rivederle e migliorarle

**Continuità:** i principi che hanno tracciato la via italiana all'inclusione, sebbene affinati, sono di fatto rimasti immutati dal “documento Falcucci” del 1975. Le recenti disposizioni normative e i nuovi strumenti costituiscono le modalità di effettiva applicazione di quei principi nel concreto della vita scolastica

**Corresponsabilità e collegialità:** l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team docente, il docente di sostegno rappresenta una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento, il GLO può rappresentare un valido supporto per il docente di sostegno meno esperto...

**“Interistituzionalità”:** i nuovi modelli di PEI e le nuove previsioni normative richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all'istituzione scolastica, pubblici (il comune e l'ASL, principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, in capo alla dirigenza scolastica, chiamata ad essere ancor più autorevole e a garantire il coordinamento della pluralità di contributi.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## DISCLAIMER

*Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.*

*Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto*



*“Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita”. Giuseppe Pontiggia «Nati due volte»*